

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Callegarin - Presidente

Dott. Marina Cicognani - Consigliere rel.-est.

Dott. Alberto Valle - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, (OMISSIS) e (OMISSIS) - in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore (OMISSIS) - convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, l'Azienda U.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per i titoli di cui sopra, imputando ai sanitari dell'Ospedale una responsabilità per la distocia alle spalle che colpiva il figlio (OMISSIS), nato in data (...) a seguito di travaglio di parto spontaneo.

Assumevano essi genitori che (OMISSIS) era affetto da una limitazione funzionale della spalla destra e da ipoinvalidità dell'arto superiore destro e che tale condizione era da addebitare al non corretto comportamento dei sanitari, i quali - nonostante i problemi di distocia che aveva avuto anche la loro primogenita, A., nata nel 1995, e l'elevato rischio di recidiva - non avevano effettuato una ecografia per poter, poi, consigliare alla madre il parto con taglio cesareo; censuravano, altresì, la mancata effettuazione di tutta una serie di manovre consigliate per risolvere nel modo migliore la distocia.

La convenuta U. si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) e chiedeva il rigetto della domanda; in via subordinata, chiedeva contenersi la condanna nei limiti del grado di responsabilità accertato.

Con sentenza n.152/14 il Tribunale di Padova rigettava la domanda attorea, con l'aggravio delle spese processuali.

Presentavano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) - in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore (OMISSIS) - chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della ctu medico-legale; nel merito, come in primo grado, dichiararsi che il fatto era avvenuto per colpa dei sanitari del reparto di

Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda U. e condannarsi quest'ultima al risarcimento dei danni da essi subiti per i titoli indicati.

Si costituiva l'Azienda U.A. chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS); confermarsi la sentenza impugnata e rigettarsi l'appello; in via subordinata, mantenersi l'eventuale condanna nei limiti strettamente proporzionali all'accertato grado di responsabilità.

A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.3.2017, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini a difesa.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre sgombrare il campo dalla richiesta appellante di rinnovazione della ctu medico-legale, posto che l'elaborato agli atti si presenta come esaustivo, privo di vizi logici, nonché contenente argomentazioni fondate su una interpretazione dei dati alla luce di canoni ermeneutici comunemente accettati e di corretti criteri scientifici: pertanto, pienamente condivisibile.

Venendo all'esame del merito della quaestio - preliminare anche rispetto all'eccezione pregiudiziale del difetto di legittimazione di (OMISSIS), per i motivi che più oltre si vedranno - va rilevato che con il primo motivo gli appellanti contestavano la sentenza impugnata laddove aveva escluso la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di (OMISSIS), dal momento che - secondo la costante giurisprudenza - una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione realmente esistente in capo al paziente era affidata al sanitario che doveva condurla in modo pieno, senza affidarsi all'indirizzo che poteva avergli suggerito la dichiarazione resa in anamnesi dal paziente, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza.

La famiglia (OMISSIS) asseriva, inoltre, che la ctu era erronea allorché riteneva che nella condotta ostetrica dell'estrazione del feto erano state eseguite manovre corrette, mentre i ctp da essa nominati sostenevano che ciò non corrispondeva al vero.

Quanto al primo aspetto, occorre osservare che se è vero che la giurisprudenza di legittimità - si veda, in particolare, Cass. Civ. 20904/13 - statuisce che "una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente, almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alla dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza", altrettanto certo è che tale sentenza-cardine prosegue nei seguenti termini: "ne consegue che l'incompletezza o reticenza delle informazioni fornite

dall'interessato sulle proprie condizioni psico-fisiche, ove esse siano accertabili", comporta responsabilità.

E proprio quest'ultimo è il punto focale della decisione della Corte: le condizioni del paziente devono essere accertabili, ossia deve sussistere un motivo che giustifichi e renda necessario porre in essere taluni esami piuttosto che altri.

Altrimenti detto, laddove il paziente nulla dica - come, incontestatamente, nel caso di specie - circa le complicanze del precedente parto e nulla risulti dalla cartella clinica del ginecologo che aveva seguito la gravidanza della (OMISSIS) (cartella nella quale non venivano riportate le complicanze del primo parto, non veniva barrata la casella "altro" e veniva annullata con una barra obliqua la sezione "notazioni cliniche", lasciando in bianco tutto il foglio relativo a eventuali note), non si vede quali accertamenti clinici avrebbero potuto fare i sanitari operanti all'interno del nosocomio di (OMISSIS).

Si vuole dire che, in assenza di qualsivoglia elemento indiziario che potesse in qualche modo orientare i medici ospedalieri verso accertamenti ulteriori sulla madre, non era certamente pretensibile che essi ponessero in essere tutta la possibile gamma di verifiche mediche in relazione alle infinite problematiche che possono, in ipotesi, essere connesse a un parto.

Inoltre, si consideri che in genere, all'attualità, le linee guida favoriscono il parto naturale allorché non vi siano controindicazioni e, nell'ipotesi de qua, nessuna controindicazione veniva neppure vagamente sottintesa o ventilata, talché i sanitari individuavano legittimamente come intervento d'elezione il parto naturale.

Quanto al punto contestato rappresentato dalla ctu medico-legale, questa Corte - dopo aver richiamato le considerazioni sull'elaborato più sopra esposte circa alla sua piena condivisibilità - rilevava che i ctu accertavano, esaminate le cartelle cliniche ospedaliere, estremamente complete ed esaustive, che il parto avveniva seguendo il protocollo per la distocia di spalla elaborato nel 1991 dall'American College of Obstetrician and Gynecologist e che la procedura adottata era stata corretta, le manovre utilizzate giuste, con pronta assistenza dell'anestesista e, successivamente, del pediatra.

Concludevano, pertanto, gli ausiliari nel senso che la condotta dei sanitari di C. non era suscettibile di censura alcuna, aggiungendo, tra l'altro, che si trattava di "attività di particolare difficoltà", con le note conseguenze giuridiche in tema di responsabilità professionale - che, peraltro, nel caso in esame, neppure vanno applicate, data l'assenza di colpa professionale in capo ai medici ospedalieri.

La doglianza deve, quindi, essere rigettata.

Il secondo e ultimo motivo di appello concerne l'assunta mancata informativa della L.B. in merito al parto, in modo da mettere la paziente in condizioni di sapere tutto sulla prestazione sanitaria che avrebbe ricevuto e di scegliere eventuali diverse opzioni.

Le considerazioni esposte in tema di responsabilità valgono anche in questo caso: non essendo i medici di (OMISSIS) informati in alcun modo della circostanza di un precedente parto distocico, né dal ginecologo curante, né dalla paziente, non erano in grado di ipotizzare, neanche in termini probabilistici, che vi fosse un pericolo di distocia tra le molteplici problematiche che possono essere connesse al parto, pericolo peraltro mai da nessuno citato.

Neppure tale doglianza, dunque, merita accoglimento.

L'ulteriore profilo di responsabilità dedotto dalla famiglia (OMISSIS) relativo alla dedotta imperfetta tenuta della cartella clinica, veniva introdotto soltanto nella comparsa conclusionale - come eccepito dalla controparte - ossia, tardivamente, con il che non può essere oggetto della presente sentenza.

Ma, anche a voler prendere in esame la quaestio, va ricordato che gli ausiliari accertavano, per converso, che le cartelle cliniche dell'ospedale di (OMISSIS) erano assolutamente complete e correttamente redatte.

Dal rigetto dell'appello discende - palesemente - l'assorbimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione di (OMISSIS).

La reiezione dell'impugnazione comporta, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali dell'Azienda U.A., come in dispositivo liquidate in base al decreto n.55/14.

Va preso atto, infine, che sussistono i presupposti per dichiarare parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa azionata da (OMISSIS) e (OMISSIS) - in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore (OMISSIS) - nei confronti dell'Azienda U.A., avverso la sentenza n.152/14 del Tribunale di Padova, così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali dell'Azienda U.A., che liquida in complessivi Euro.5.600, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge;

dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.

Così deciso in Venezia, il 21 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2017.